

Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli

(2002/C 324/02)

I. INTRODUZIONE

1. La normativa comunitaria adottata a seguito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ha modificato l'economia della produzione di carne. Ad esempio, parti di un animale macellato da cui prima si poteva ricavare un profitto trasformandole in farine di carni e di ossa che potevano essere vendute come mangime, ora non soltanto non hanno spesso alcun valore, ma devono anche essere distrutte determinando costi aggiuntivi. La normativa comunitaria ⁽¹⁾ stabilisce attualmente che il materiale specifico a rischio debba essere rimosso presso i macelli. I test obbligatori su taluni animali per evidenziare le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) rappresentano un altro fattore di costo aggiuntivo.
2. Di conseguenza, diversi Stati membri hanno notificato aiuti di Stato che consistono in contributi per le spese relative ai test TSE, allo smaltimento dei capi morti e, in particolare, all'eliminazione del materiale specifico a rischio e delle farine di carni e di ossa.
3. Diversi Stati membri hanno chiesto alla Commissione di esaminare se sia possibile armonizzare i costi sostenuti dai produttori e dai macelli per l'eliminazione dei rifiuti dei macelli, dei capi morti e per i test BSE, sostenendo che la situazione attuale, in cui alcuni macelli e produttori beneficiano di aiuti di Stato a copertura di tali costi e altri no, provoca distorsioni della concorrenza. La questione è stata inoltre sollevata in diverse riunioni del Consiglio Agricoltura del 2001 e 2002.
4. Nell'estate 2001 la Commissione ha inviato a tutti gli Stati membri un questionario chiedendo informazioni dettagliate in merito agli aiuti di Stato erogati per coprire i costi di trattamento dei rifiuti dei macelli e dei capi morti. Analoga iniziativa era stata avviata in relazione ai costi dei test BSE.
5. Sulla scorta delle informazioni pervenute e dell'esperienza acquisita con le notifiche di aiuti di Stato pervenute dal 2001, la Commissione ha presentato le risultanze agli Stati membri in una riunione del 27 maggio 2002. Tali risultanze sono state presentate, rispettivamente il 3 e il 18 luglio 2002, anche ai gruppi permanenti «carni bovine» e «carni suine» del comitato consultivo per la produzione animale, in cui sono rappresentati i produttori, il settore della trasformazione e della commercializzazione nonché i consumatori. Ulteriori contatti diretti sono stati presi con le organizzazioni settoriali.

6. Un progetto dei presenti orientamenti è stato presentato agli Stati membri in una riunione dell'8 novembre 2002.
7. Le informazioni raccolte indicano che le diverse politiche in materia di aiuti di Stato adottate dagli Stati membri implicano seri rischi di distorsione della concorrenza. Risulta pertanto necessario creare condizioni più uniformi, tenendo allo stesso tempo presente l'importanza delle misure in questione ai fini della tutela della salute umana e animale e della protezione dell'ambiente.
8. L'armonizzazione in corso tramite la normativa comunitaria che impone al settore di farsi carico dei costi procede lentamente ed è probabile che per qualche tempo rimanga incompiuta.
9. La Commissione ha pertanto deciso di chiarire e modificare sotto taluni profili la sua politica in materia di aiuti di Stato per le spese inerenti ai test TSE, ai capi morti e ai rifiuti dei macelli, stabilendo i presenti orientamenti.
10. Qualora l'economia dei sottoprodotti di origine animale dovesse mutare significativamente in futuro, la Commissione riesaminerà la sua politica definita nei presenti orientamenti.
11. La Commissione incoraggia gli Stati membri ad accelerare al massimo la predisposizione di sufficienti capacità per l'idoneo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e a promuovere la ricerca sugli impieghi alternativi di tali prodotti.

II. PORTATA E DEFINIZIONI**A. Portata e rapporto con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo**

12. I presenti orientamenti si applicano agli aiuti di Stato destinati a coprire i costi inerenti ai test TSE, ai capi morti e ai rifiuti dei macelli, concessi a soggetti operanti nell'ambito della produzione, trasformazione e commercializzazione di animali e prodotti di origine animale di cui all'allegato I del trattato, nella misura in cui sono stati dichiarati applicabili a tali prodotti gli articoli 87, 88 ed 89 del trattato.
13. Ai fini dei presenti orientamenti, per trasformazione e commercializzazione di un animale o prodotto animale si intende il trattamento in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto animale, come ad esempio la macellazione di animali da carne. La trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I in prodotti non compresi nello stesso non rientra pertanto nel campo di applicazione dei presenti orientamenti.

⁽¹⁾ Cfr. in particolare il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 3).

14. I presenti orientamenti prevalgono sugli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo»⁽¹⁾ (nel prosieguo: «orientamenti agricoli») nella misura in cui una materia è espressamente disciplinata dai presenti orientamenti. Gli orientamenti agricoli rimangono applicabili in via sussidiaria.

B. Definizioni

15. Ai fini dei presenti orientamenti valgono le seguenti definizioni:

16. «Costi dei test BSE e TSE»: tutti i costi, compresi quelli per i kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione dei campioni necessari per i test eseguiti conformemente all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

17. «Capi morti»: animali uccisi (eutanasia con o senza diagnosi certa) o deceduti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano.

18. «Rifiuti dei macelli»: qualsiasi rifiuto presso i macelli, i laboratori di sezionamento o le macellerie, compresi in particolare i sottoprodotti di origine animale di cui alle categorie 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano⁽²⁾.

19. «Materiale specifico a rischio»: dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, i materiali specifici a rischio figuranti all'allegato V dello stesso regolamento; fino a quella data, i materiali specifici a rischio figuranti all'allegato XI, parte A, dello stesso regolamento.

20. «Smaltimento»: comprende la raccolta, il trasporto, la conservazione, la trasformazione ai fini della distruzione, la distruzione e lo smaltimento definitivo del prodotto da smaltire.

III. COSTI DEI TEST BSE E TSE

A. Introduzione

21. Da quando sono stati introdotti i test BSE obbligatori per il bestiame di età superiore ai trenta mesi, la Commissione autorizza aiuti di Stato nella misura massima del 100 % dei costi di tali test. Lo stesso dicasi per gli aiuti per i test TSE sui capi morti e per l'obbligo istituito di recente di eseguire prelievi casuali ad esempio sui piccoli ruminanti. Diversi Stati membri hanno notificato siffatti aiuti. Tutti i casi notificati e autorizzati riguardano regimi limitati nel tempo. Le decisioni della Commissione che autorizzano siffatti aiuti di Stato si fondano sul punto 11.4 degli orientamenti agricoli.

B. Analisi

22. Per definire la sua politica futura, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a) I test sono destinati ad evitare la diffusione delle TSE, malattie che destano particolare preoccupazione dal punto di vista della tutela della salute umana.

b) La concessione di aiuti di Stato di entità diversa determina il rischio di distorsione della concorrenza, almeno per quanto riguarda il bestiame da macello. Tuttavia, attualmente la maggior parte degli Stati membri concede una qualche forma di aiuto di Stato. I prezzi dei test TSE variano tuttora tra gli Stati membri. Per limitare il rischio di distorsione della concorrenza eventualmente determinata dalla concessione di aiuti per i test TSE sugli animali macellati per il consumo umano, nonché per promuovere la ricerca su test a basso costo, il contributo dovrebbe essere limitato a 40 EUR, importo che attualmente rappresenta grosso modo il prezzo migliore per i test disponibili nella Comunità.

c) Esiste la preoccupazione che se i produttori devono assumersi il costo dei test sui capi morti, qualcuno potrebbe tentare di evitare i controlli smaltendo illegalmente le carcasse; diminuirebbe quindi l'attendibilità dei dati statistici e si creerebbe un rischio sanitario.

d) Nel caso di animali a basso valore quali gli ovini e i caprini, i test TSE possono costare più di quanto valga l'animale. Obbligando i proprietari ad assumersi l'onere dei test si corre il rischio che tali animali vengano commercializzati senza essere sottoposti a test, riducendo anche in questo caso l'attendibilità dei dati.

e) Tanto per i capi morti quanto per gli animali di scarso valore, il rischio di distorsione della concorrenza derivante dalla concessione di aiuti sembra inferiore rispetto al caso del bestiame da macello.

C. Politica futura in materia di costi dei test BSE e TSE

23. Al fine di promuovere l'adozione di misure per la tutela della salute umana e animale, la Commissione ha deciso di continuare ad autorizzare aiuti di Stato fino al 100 % del costo dei test TSE, conformemente ai principi del capitolo 11.4 degli orientamenti agricoli.

24. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano non può superare i 40 EUR per test. L'obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione nazionale o sulla normativa comunitaria. L'importo si riferisce ai costi totali dell'analisi, ossia il kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione del campione. Tale importo potrebbe essere ridotto in futuro, parallelamente all'evoluzione dei costi del test.

⁽¹⁾ Versione rettificata GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

25. Il contributo statale alle spese relative ai test TSE dev'essere versato all'operatore presso il quale devono essere prelevati i campioni per i test. Tuttavia, per agevolare la gestione di siffatti aiuti di Stato, l'aiuto può essere versato in alternativa ai laboratori, purché possa essere idoneamente dimostrato che l'importo dell'aiuto di Stato è trasferito integralmente all'operatore. In ogni caso, l'aiuto di Stato percepito, direttamente o indirettamente, dall'operatore, presso il quale devono essere prelevati i campioni per i test, deve trovare riscontro nei prezzi proporzionalmente inferiori addebitati dall'operatore in questione.

IV. CAPI MORTI

A. Introduzione

26. In passato la Commissione non ha ricevuto quasi nessuna notifica di concessione, da parte degli Stati membri, di aiuti di Stato destinati a coprire i costi della raccolta e dello smaltimento dei capi morti. Data la mancanza di notifiche, finora la Commissione non aveva avuto occasione di definire chiaramente la sua politica in materia. In considerazione delle informazioni pervenute negli ultimi mesi, risulta ora possibile e necessario definire chiaramente la politica che la Commissione seguirà in futuro per l'esame di siffatti aiuti di Stato.

B. Analisi

27. Per definire la sua politica futura, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

- a) Gli animali morti sono una costante della zootecnia, e quindi rientrano nei normali costi di produzione.
- b) Il principio «chi inquina paga»⁽¹⁾ stabilito dall'articolo 174, paragrafo 2, del trattato implica la responsabilità principale dei produttori di provvedere idoneamente alla rimozione dei capi morti e di finanziare i costi dell'operazione.
- c) La concessione di contributi per l'eliminazione dei rifiuti potrebbe essere contraria al principio applicato in agricoltura secondo cui possono essere concessi aiuti soltanto per iniziative che vanno al di là delle buone pratiche agricole. La normativa comunitaria, che rientra nelle buone pratiche agricole, impone l'idoneo smaltimento delle carcasce.
- d) I costi di rimozione dei capi morti possono essere elevati, in particolare qualora debbano essere prelevate da località lontane carcasce di animali pesanti quali bovini o cavalli.
- e) È difficile controllare cosa fanno i produttori con le carcasce. Si corre il rischio che le carcasce siano smaltite illegalmente, con conseguenti gravi rischi sanitari.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, cfr. in particolare il punto 5 degli orientamenti agricoli e la «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3).

f) Nei casi in cui le carcasce devono essere sottoposte al test TSE, lo smaltimento incontrollato per evitare le spese relative al test può far sorgere l'ulteriore problema che tali animali non vengano sottoposti a test, anche se magari si tratta proprio di quelli che dovrebbero esservi sottoposti, al fine di garantire attendibili dati statistici sulle TSE.

g) Il rischio di distorsione della concorrenza derivante dalla concessione di aiuti di Stato per la rimozione dei capi morti è considerato relativamente modesto.

h) Gli aiuti di Stato dovrebbero essere ammessi soltanto per i capi morti a livello dell'azienda, e a nessun altro livello, ad esempio dei macelli, dove sono più facili i controlli sull'idonea rimozione.

i) Per agevolare la definizione di nuove norme relative agli aiuti di Stato a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, risulta giustificato un periodo transitorio di un anno durante il quale possono essere autorizzati aiuti nella misura massima del 100 %.

C. Politica futura in materia di capi morti

28. Per contribuire alla tutela della salute umana e alla protezione dell'ambiente, la Commissione ha deciso che fino al 31 dicembre 2003 gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato nella misura massima del 100 % dei costi di rimozione (ossia di raccolta e trasporto) e di distruzione (ossia di deposito, trasformazione, distruzione e smaltimento definitivo) dei capi morti; in alternativa, possono essere concessi aiuti fino ad un importo equivalente a titolo di contributo per i premi pagati dai produttori per la copertura assicurativa dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, qualora siano rispettati i principi di cui ai punti 32, 33 e 34.

29. A decorrere dal 1° gennaio 2004 gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato nella misura massima del 100 % dei costi di rimozione dei capi morti che devono essere smaltiti e del 75 % dei costi di distruzione di tali carcasce; in alternativa, possono essere concessi aiuti fino ad un importo equivalente a titolo di contributo ai premi pagati dai produttori per la copertura assicurativa dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, qualora siano rispettati i principi di cui ai punti 32, 33 e 34.

30. In alternativa, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato nella misura massima del 100 % dei costi di rimozione e distruzione delle carcasce ove l'aiuto è finanziato mediante tasse ovvero contributi obbligatori destinati al finanziamento della distruzione di tali carcasce, purché tali tasse o contributi siano imposti direttamente e limitati al settore delle carni.

31. Gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato nella misura del 100 % dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, ove esista l'obbligo di eseguire test TSE sui capi morti in questione.
32. L'autorizzazione di siffatti aiuti di Stato è, in ogni caso, subordinata all'esistenza nello Stato membro di un programma coerente di sorveglianza e di garanzia dello smaltimento in condizioni di sicurezza di tutti i capi morti. Gli aiuti di Stato per i capi morti possono essere concessi soltanto ai produttori. Non possono essere erogati aiuti a favore di operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione.
33. Per agevolare la gestione di siffatti aiuti di Stato, l'aiuto può essere versato ai soggetti economici operanti a valle della produzione, che forniscono servizi connessi alla rimozione e/o distruzione dei capi morti, purché possa essere idoneamente dimostrato che l'importo dell'aiuto di Stato è trasferito integralmente al produttore.
34. Qualora il produttore non possa scegliere liberamente il prestatore di tali servizi, e a meno che sia dimostrato che, data la natura di un determinato servizio o la base giuridica su cui si fonda la fornitura del suddetto servizio, esiste un unico possibile prestatore, tale prestatore dev'essere scelto e remunerato secondo i principi di mercato, in modo non discriminatorio, ricorrendo se necessario a procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria, e comunque garantendo un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizi alla concorrenza, nonché il controllo dell'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.
35. Qualora i capi morti siano direttamente connessi a misure di conservazione, ad esempio qualora sia consentito alimentare uccelli necrofagi di specie protette o minacciate con capi morti conformemente alle norme comunitarie, occorre che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per garantire che continuino ad essere rispettati gli obiettivi di conservazione.
36. A fini di chiarezza, la Commissione conferma che qualora gli animali siano abbattuti per ordine dell'autorità pubblica a causa di una malattia, l'indennizzo al produttore continuerà ad essere esaminato ed autorizzato sulla base del punto 11.4 degli orientamenti agricoli, se sono rispettate le condizioni ivi indicate. Con riferimento alle TSE, l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che «i proprietari sono indennizzati senza indugio per la perdita degli animali uccisi o dei prodotti di origine animale distrutti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, e del paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo».

V. RIFIUTI DEI MACELLI

A. Analisi

37. Per definire la sua politica futura, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
- a) La rimozione e distruzione dei rifiuti dei macelli rappresenta un fattore di costo importante per i macelli e i laboratori di sezionamento (nonché per i loro clienti, se viene loro addebitato).
 - b) Il principio «chi inquina paga» stabilisce la responsabilità principale dei produttori di rifiuti di provvedere idoneamente alla loro rimozione e di finanziare i costi dell'operazione.
 - c) La concessione di aiuti di Stato a tal fine può determinare gravi distorsioni della concorrenza.
 - d) Il controllo sembrerebbe di norma garantire l'idoneo trattamento dei rifiuti dei macelli.
 - e) La maggior parte degli Stati membri concorda ampiamente sul fatto che i costi di rimozione dei rifiuti dei macelli debbano essere sostenuti dagli operatori che ne sono responsabili.
 - f) Risulterebbe pertanto opportuno escludere chiaramente la possibilità di aiuti di Stato che finanzino i costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli o altre spese di funzionamento dei macelli.
 - g) Per quanto riguarda lo smaltimento del materiale specifico a rischio e delle farine di carni e di ossa ovvero dei mangimi da essi ottenuti, la Commissione autorizza da quasi due anni aiuti di Stato a tal fine nella misura massima del 100 %, permettendo al settore di calcolare i costi in questione e di incorporarli gradualmente ai prezzi.
 - h) Dovrebbe essere trovata una soluzione ad hoc per il materiale specifico a rischio e le farine di carni e di ossa prodotti prima dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti e che finora non hanno potuto essere smaltiti per mancanza di impianti di smaltimento.
 - i) Risulterebbe accettabile l'erogazione di aiuti a copertura dei costi inerenti al deposito (ma non alla distruzione) in idonee condizioni di sicurezza del materiale specifico a rischio, fino a quando sarà disponibile una sufficiente capacità per la distruzione.

B. Politica futura in materia di rifiuti dei macelli

38. Nel campo d'applicazione dei presenti orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli prodotti dopo l'entrata in vigore degli orientamenti stessi.

39. In via eccezionale, e al fine di permettere al settore delle carni di incorporare gradualmente i maggiori costi derivanti dall'adozione della normativa concernente le TSE, la Commissione autorizzerà aiuti di Stato fino al 50 % dei costi sostenuti per lo smaltimento in condizioni di sicurezza del materiale specifico a rischio e delle farine di carni e di ossa che non trovano altro impiego commerciale, prodotti nel 2003.
40. Per lo stesso motivo, la Commissione autorizzerà aiuti di Stato nella misura del 100 % per lo smaltimento del materiale specifico a rischio e delle farine di carni e di ossa che non trovano altro impiego commerciale, prodotti prima del termine iniziale d'applicazione dei presenti orientamenti.
41. Inoltre, per ridurre il rischio di conservazione di tali materiali in condizioni non di sicurezza, la Commissione autorizzerà aiuti di Stato nella misura massima del 100 % dei costi di conservazione in idonee condizioni di sicurezza del materiale specifico a rischio e delle farine di carni e di ossa nell'attesa dello smaltimento in condizioni di sicurezza, fino alla fine del 2004. La Commissione esaminerà entro la metà del 2004 l'opportunità di prolungare tali aiuti.
42. A fini di chiarezza, la Commissione conferma che gli aiuti di Stato per investimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti dei macelli verranno esaminati alla luce delle pertinenti norme in materia di aiuti agli investimenti, come, ad esempio, il punto 4 degli orientamenti agricoli. Con riferimento alle TSE, l'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che «i proprietari sono indennizzati senza indugio per la perdita degli animali uccisi o dei prodotti di origine animale distrutti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, e del paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo».

VI. AIUTI DI STATO ILLEGALI

A. Introduzione

43. È inoltre opportuno chiarire la posizione in merito ad eventuali aiuti di Stato concessi illegalmente in passato per la copertura dei costi dei test BSE e TSE o per lo smaltimento dei capi morti e dei rifiuti dei macelli ai sensi dei presenti orientamenti.
44. Salvo disposizione specifica dei successivi punti 45, 46 e 47 dei presenti orientamenti, gli aiuti illegali ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999⁽¹⁾ verranno valutati conformemente alle norme e agli orientamenti applicabili al momento della concessione dell'aiuto.

B. Test BSE e TSE

45. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato illegali a copertura dei costi dei test BSE e TSE concessi prima del termine iniziale d'applicazione dei presenti orientamenti, e fatto salvo il rispetto di altre disposizioni della normativa co-

munitaria, la Commissione valuterà la compatibilità di tali aiuti alla luce del punto 11.4 degli orientamenti agricoli e della sua prassi dal 2001 in poi, ammettendo aiuti fino al 100 %.

C. Capi morti

46. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato per i capi morti, la Commissione non ha ancora definito chiaramente la sua politica, in particolare per quanto riguarda il rapporto, da un lato, tra le disposizioni in materia di lotta contro le epizootie, di cui al punto 11.4 degli orientamenti agricoli che consentono di erogare aiuti di Stato fino al 100 % e dall'altro l'applicazione del principio «chi inquina paga» e le disposizioni in materia di aiuti per il trattamento dei rifiuti. Pertanto, per quanto riguarda gli aiuti di Stato illegali a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti concessi a livello della produzione, trasformazione e commercializzazione degli animali prima del termine iniziale d'applicazione dei presenti orientamenti, e fatto salvo il rispetto di altre disposizioni della normativa comunitaria, la Commissione autorizzerà aiuti di Stato nella misura del 100 % di tali costi.

D. Rifiuti dei macelli

47. In materia di aiuti di Stato relativi ai rifiuti dei macelli, dal gennaio 2001 in poi la Commissione ha adottato una serie di decisioni individuali che autorizzano aiuti di Stato fino al 100 % dei costi di smaltimento di materiale specifico a rischio, farine di carni e di ossa e mangimi contenenti tali prodotti, che dovevano essere smaltiti in conseguenza della nuova normativa comunitaria concernente le TSE. Tali decisioni si fondavano in particolare sul punto 11.4 degli orientamenti agricoli, in considerazione della breve durata di tali aiuti e dell'esigenza di rispettare il principio «chi inquina paga» sul lungo periodo. In via eccezionale, la Commissione ha ammesso la concessione di siffatti aiuti di Stato anche a soggetti diversi dagli operatori del settore della produzione di animali vivi, ad esempio i macelli. Per gli aiuti illegali concessi fino alla fine del 2002 per costi assimilabili derivanti dalla nuova normativa comunitaria sulle TSE, e fatto salvo il rispetto di altre disposizioni comunitarie, la Commissione applicherà gli stessi principi.

VII. BASE GIURIDICA

48. Gli aiuti di Stato che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che soddisfano i criteri di cui ai presenti orientamenti possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto sono destinati ad agevolare lo sviluppo del settore agricolo e non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ritiene che i summenzionati aiuti contribuiscano in particolare alla tutela della salute umana ed animale e alla protezione dell'ambiente.

VIII. NOTIFICA E RELAZIONI

49. Gli obblighi relativi alla notifica e alle relazioni annuali devono essere assolti conformemente alle disposizioni del punto 23 degli orientamenti agricoli.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

IX. APPLICAZIONE E PROPOSTA DI OPPORTUNE MISURE**A. Applicazione**

50. La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai nuovi aiuti di Stato, ivi comprese le notificazioni di Stati membri ancora in sospenso, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

B. Proposta di opportune misure

51. Conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuti esistenti in materia di aiuti di Stato disciplinati dai presenti orientamenti per renderli ad essi conformi, entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

52. Si invitano gli Stati membri a confermare per iscritto entro e non oltre 31 marzo 2003 la loro accettazione della presente proposta di opportune misure.

53. Qualora uno Stato membro non confermi per iscritto la sua accettazione entro il termine suindicato, la Commissione applicherà l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 e se riterrà che le misure sono necessarie avvierà la procedura di cui al summenzionato articolo.

C. Validità

54. I presenti orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2013. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione può modificarli prima della scadenza sulla base di importanti considerazioni inerenti alla politica di concorrenza, alla politica agricola o a quella in materia di salute umana e animale oppure al fine di tener conto di altre politiche comunitarie o di impegni assunti in sede internazionale.

Avviso relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001 tra la Repubblica ceca e la Comunità europea

[Pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione (GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9)]

(2002/C 324/03)

Con il presente avviso la Commissione informa che la Repubblica ceca le ha comunicato tutte le informazioni utili ai fini delle operazioni di controllo previste dal regolamento (CE) n. 902/2002 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1998/2002, nel quadro della cooperazione amministrativa istituita tra la Repubblica ceca e la Comunità europea a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 2739/2001.
